



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



VOUCHER DIGITALI I4.0 VIII EDIZIONE

DOTAZIONE

€ 250.000

IMPORTO MASSIMO

€ 10.000

BENEFICIARI

Tutte le imprese con sede
legale o operativa della
provincia di Cosenza

Procedura a
sportello

pid@cs.camcom.it

0984 815 260/248



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO VOUCHER DIGITALI i4.0
ANNO 2022 - VIII EDIZIONE

**BANDO
VOUCHER DIGITALI i4.0 - ANNO 2022
- VIII Edizione**

*Approvato con delibera di Giunta camerale
n. 8 del 31.02.2022*



ARTICOLO 1 – FINALITÀ	4
ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO	4
ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	5
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI	5
ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI.....	7
ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER.....	8
ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI	8
ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI.....	9
ARTICOLO 8 – CUMULO	10
ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	10
ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE	11
ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER	12
ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER	12
ARTICOLO 14 – CONTROLLI	13
ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER	13
ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)	14
ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY.....	14
SCHEDA 1 – MISURA UNICA CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E PER CONSULENZA E/O FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE I4.0	15

PARTE GENERALE DEL BANDO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Cosenza, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2021 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
1. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2022" risponde ai seguenti obiettivi:
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
3. Le disposizioni specifiche nella "Scheda 1 – Misura unica" formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*) Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 1 – Unica Misura".
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'Elenco 2.
 - **Elenco 1:** utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - a) interfaccia uomo-macchina;
 - b) manifattura additiva e stampa 3D;
 - c) prototipazione rapida;
 - d) internet delle cose e delle macchine;
 - e) cloud, fog e quantum computing;
 - f) cyber security e business continuity;
 - g) big data e analytics;
 - h) intelligenza artificiale;
 - i) blockchain;
 - j) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - k) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - l) integrazione verticale e orizzontale;
 - m) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;

¹ I termini "**Industria 4.0**", "**Impresa 4.0**" o, abbreviato, "**I4.0**" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.

- n) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - o) sistemi di e-commerce;
 - p) connettività a Banda Ultralarga.
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - a) sistemi fintech;
 - b) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - c) geolocalizzazione;
 - d) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - e) system integration applicata all'automazione dei processi;
 - f) tecnologie del Next Production Revolution (NPR);
 - g) digital marketing.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a Euro 250.000 e sono suddivise come di seguito riportato:
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
2. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. Tale contributo è maggiorato al 80% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992).
4. L'entità del contributo è maggiorata all'80% anche per le spese di formazione ammissibili per le aziende del settore del commercio e dell'agricoltura. Questo intervento si rende necessario dall'analisi dei dati dell'Osservatorio Nazionale dei PID che evidenziano un forte ritardo in questi settori al Sud.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

1. abbiano la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
2. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l’indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
3. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l’inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l’abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l’Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

4. non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in corso”, di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l’inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l’erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell’integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

5. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive
6. non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
7. non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
8. non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
9. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale);
10. siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
11. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
12. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione.
13. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;

14. non siano state beneficiarie di altri bandi della camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2019, 2020 e 2021, per ragioni di trasparenza e rotazione, ad eccezione del “Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l’accesso al credito, in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”. Ai fini della limitazione si terrà conto dell’anno di adozione del bando e non quello di liquidazione del contributo. Nel caso di ammissione a più bandi in corso edizione 2022 per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per uno solo. Il diritto di opzione potrà quindi essere esercitato solo per i bandi annualità 2022, mentre l’ammissione alla concessione a bandi annualità 2021, è causa di esclusione dal bando, sebbene non sia intervenuta ancora la liquidazione del contributo;
 15. il titolare non sia anche socio amministratore di società di persone partecipanti al bando;
 16. il titolare non sia anche socio di maggioranza o amministratore di società partecipanti al bando;
 17. la maggioranza dei soci in caso di società non coincida con la maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
 18. il socio di maggioranza non sia anche socio e/o amministratore di altra società partecipanti al bando
 19. non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell’art 2359 del Codice civile, con imprese partecipanti al bando
 20. non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;
 21. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1353;
 22. non avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario con altre società partecipanti al bando;
2. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino all’assegnazione del contributo.
3. L’eventuale perdita dei requisiti prima dell’assegnazione del contributo o della sua liquidazione (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, trasferimento dell’unità operativa in altra provincia o cancellazione dell’impresa) determinerà l’esclusione dai benefici.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI

1. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all’ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.
2. Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti settori:
 - fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - attività che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l’attività di agenzia scommesse e gioco d’azzardo (sale slot machine ecc.);

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- attività che implichino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
 - pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
 - attività di puro sviluppo immobiliare;
 - attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari);
3. Sono altresì escluse le imprese che sia state beneficiarie dei bandi per la concessione di contributi adottati dalla camera di commercio per le annualità 2019, 2020, 2021 e procedure in corso 2022. In quest'ultimo caso il diritto di opzione di cui all'articolo 4, lettera 14).

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo quella correttamente presentata e completa di tutta la documentazione.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono:
 - essere in rapporto di controllo e/o collegamento con l'impresa richiedente– ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁴ con l'impresa richiedente;
 - essere amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo
 - essere parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado con soggetti che amministrano o gestiscono l'impresa richiedente
 - essere associazioni non commerciali
3. Le autocertificazioni dei requisiti richiesti agli “ulteriori fornitori” previsti dalla Scheda 1 – Misura Unica per poter partecipare al bando, e cioè avere realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando, saranno oggetto di verifica attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse nella fase istruttoria di concessione. Le imprese partecipanti al bando sono invitate a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto.
4. Dopo la presentazione della domanda di concessione, non è ammessa la richiesta del cambio fornitore, sia esso dei servizi di consulenza che di formazione. Qualora insorgano problemi con il fornitore (indisponibilità della prestazione per cause oggettive non dipendenti dal richiedente il contributo, cessazione, ecc) la domanda dell'impresa richiedente il contributo verrà esclusa. Resta inteso che l'impresa richiedente potrà presentare una nuova domanda se il termine di presentazione delle domande non sia ancora scaduto.

⁴ Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducono in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1 Sono ammissibili le spese per:

- a) 1 servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando;
- b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2. Limitatamente alle spese di beni strumentali sono considerate ammissibili tutte le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali così come definiti dall'Allegato A e Allegato B della legge n.232 del 11 dicembre 2016. Le spese relative ai beni materiali ed immateriali che non rientrano in tale allegato, sono considerate ammissibili soltanto nel caso in cui le stesse strettamente coerenti, funzionali ed essenziali per la riuscita del progetto proposto. Qualora non sia dimostrabile tale funzionalità ed essenzialità (nel senso che senza di esse il progetto perde la sua funzione) saranno escluse.

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale,
 - c) servizi di consulenza specialistica di mera promozione commerciale o pubblicitaria, nel caso del digital marketing sono sempre escluse mere spese di advertising;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge (es. fatturazione elettronica, ecc.)
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.
5. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 Gennaio 2022 fino alla data prevista per la rendicontazione stabilita con la Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.
6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

7. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente.

In particolare:

- 7.1 l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- 7.2 non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
- 7.3 non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate"

o “collegate” (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;

7.4 non possono essere agevolabili beni o servizi resi da imprese partecipanti al presente bando, da associazioni non commerciali e da soggetti esentati dall’obbligo della **fatturazione elettronica per i quali non sia stata presentata** una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, relativa al regime di esenzione di cui si beneficia.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “*de minimis*”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” accordati ad un’impresa “unica”⁵ non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 9,00 del 17.2.2022 alle ore 21,00 del 31.10.2022. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche;
3. La domanda dovrà inoltre contenere l’impegno del richiedente:
 - 3.1 fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;

5

Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

- 3.2 presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
- 3.3 a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa;
- 3.4 la dichiarazione di conformità all'originale di tutti i documenti presentati.;
4. **A pena di esclusione**, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente **a pena di esclusione dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:
 - “Modulo 1 – Domanda contributo Unica Misura”, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.gov.it, nella sezione Avvisi e Bandi, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
 - la documentazione prevista nella “Scheda 1 – Misura Unica”.
 - pagamento dell'imposta di 16 euro - Pagamento digitale mediante i servizi @e.bollo e pagoPA o mediante Modello F23 (Codice ente: TDF - Codice tributo: 456T- Descrizione: Imposta di bollo -Importo: 16 euro).
5. I preventivi di spesa e gli eventuali piani di finanziamento di cui all'art. 7 comma 1, lettera c) devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).
6. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

- E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla “Scheda 1 – Misura Unica”. I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella “Scheda 1 – Misura Unica”. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande. Il provvedimento è pubblicato sul sito camerale.
- È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - a) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - b) sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) e lettera b);
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le dichiarazioni rese in sede di partecipazione al bando, le spese sostenute e rendicontate;
 - d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni possono essere effettuate esclusivamente in fase di rendicontazione e devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio di Cosenza all'indirizzo pid@cs.camcom.it.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.cs.camcom.it, alla sezione Avvisi e Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da presentare in base al "Modello 2- Rendicontazione delle spese" - (disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, alla sezione Avvisi e Bandi), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei documenti di spesa e degli altri allegati. Nel caso in cui il fornitore non sia tenuto alla fatturazione elettronica dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativo al regime di esenzione di cui beneficia;
 - b) copie delle **fatture elettroniche** complete di codice identificativo - cd. "SDI" e di ricevuta dell'invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati;
 - a) estratto di conto corrente di periodo rilasciato dall'istituto di credito completo di intestazione all'impresa (**non saranno ammesse liste movimenti prodotte dalla banca o estratte dalla propria home banking**).
 - b) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico, ecc.). Non sono ammesse spese sostenute mediante assegni o contante;
 - c) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa.
 - d) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate e nuovo Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei

PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.

2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il termine di rendicontazione fissato dalla Camera. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
3. Il voucher viene concesso applicando:
 - Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
 - Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
 - le verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602 del 1973 per contributi concessi superiori a euro 5.000.
 - L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato 2.

Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui al presente bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE).

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva di effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, compatibilmente con la normativa COVID, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti terzi preposti alle attività di controllo.
3. Il voucher verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato le spese agevolate o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.
4. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
5. Il voucher camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata entro 5 anni dall'acquisto.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.

-
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Graziella Russo tel. 0984 815260 - pid@cs.camcom.it

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante email all’indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO

La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personalni (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è finalizzato alla:

- 1) gestione della richiesta di contributo;
- 2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente Camerale

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Base giuridica del trattamento:

- a) di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- a) di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell’apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle espuse nella presente informativa. Ai sensi dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente

istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso e copia dei propri dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda;
- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria competente.

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati in premessa

SCHEDA 1 – MISURA UNICA CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E PER CONSULENZA E/O FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE I4.0

a) Tipologia di intervento

Le MPPI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Cosenza possono richiedere un voucher per le finalità di cui all'art. 1 e per sostenere le spese di cui all'art. 7 del Bando.

A fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:

- Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017(MiSE) (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);

- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>);
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione presso almeno tre imprese differenti e che nessuna delle esperienze autocertificate riguardi l'impresa richiedente. Le tre attività per servizi di consulenza/formazione dovranno riguardare le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b) che dovranno comunque dichiarare l'eventuale regime di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

b) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 5.000,00	euro 10.000,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

ALLEGATI AL MODELLO BASE

I documenti che ciascuna impresa dovrà allegare al modello base a pena di esclusione, oltre a quanto previsto all'art. 10 della parte generale del Bando, dovranno essere firmati digitalmente sempre a pena di esclusione dal titolare/legale rappresentante dell'impresa. La firma digitale del Titolare/Legale rappresentante apposta sui documenti allegati, in formato pdf e firmati p7m, ne attesta la conformità all'originale:

- il "Modulo 1 - Unica Misura", disponibile sul sito www.cs.camcom.it, alla sezione Avvisi e Bandi, a pena di esclusione sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. È ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui all'art. 10 della parte generale del Bando;
- Il Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA al fine di fotografare il livello di maturità digitale dell'impresa prima degli investimenti;

- i preventivi di spesa redatti su carta intestata del fornitore. Non sono ammessi auto preventivi;
- *Eventuale* l'autocertificazione del fornitore firmata in maniera autografa (occorre allegare il documento d'identità) o firma digitale del legale rappresentante dei soggetti fornitori, relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile; le autocertificazioni saranno oggetto di verifica attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse nella fase istruttoria di concessione. Le imprese partecipanti al bando sono invitate a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto;
- *Eventuale* autocertificazione del fornitore firmata in maniera autografa (occorre allegare il documento d'identità) o firma digitale del legale rappresentante dei fornitori, presente Scheda relativamente agli “ulteriori fornitori”, relativa al regime di esenzione di fatturazione elettronica;
- il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, (Codice Ente: TDF - Codice Tributo: 456T - Descrizione: imposta di bollo - importo: € 16 euro).
- *eventuale* dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del rating di legalità di cui all'articolo 3, comma 5 resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.
- nel caso di spese di cui all'art. 7 comma 1, lettera c) del presente Bando, sarà altresì necessario allegare copia della domanda di prestito con la banca per il progetto di digitalizzazione e di un preventivo del piano di ammortamento. Nella domanda di prestito dovrà essere indicata chiaramente la causale del finanziamento. Il riferimento ad investimenti per beni o servizi connessi agli ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 dovrà essere esplicito.

d) Valutazione delle domande

L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua le seguenti verifiche:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 che verrà valutata in base a quanto dichiarato all'interno del “Modulo 1 - Unica Misura” nello specifico nell’"Allegato 1 Scheda di dettaglio degli interventi” e che sia coerente con i preventivi. **A pena di esclusione** andrà esplicitato e dichiarato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferiscono la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
- attinenza delle spese di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2 con le tematiche Industria 4.0. Le spese soprattutto di hardware dovranno essere coerenti ed esplicitamente connesse all'intervento e la loro funzionalità al progetto dovrà essere dichiarata all'interno del “Modulo 1 - Unica Misura” nello specifico nell’"Allegato 1 Scheda di dettaglio degli interventi”;
- Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1;
- appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente “Scheda 1 - Misura Unica”;
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, della parte generale del presente Bando.

e) Assegnazione dei contributi

Il procedimento si conclude di norma entro 90 giorni dal termine di scadenza delle presentazioni delle domande con l'adozione della determinazione di approvazione della graduatoria delle



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO VOUCHER DIGITALI i4.0
ANNO 2022 - VIII EDIZIONE

imprese ammesse e non ammesse all'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento è pubblicato sul sito camerale, tale pubblicazione vale quale notifica all'impresa interessata.